

EMENDAMENTI ANIEF A. S. 1934
AUDIZIONE VII COMMISSIONE SENATO
ROMA 28 MAGGIO 2015

Emendamento

Articolo 2

Al comma 10, al punto 17, in fine, aggiungere le seguente parole: *“attraverso anche l'utilizzo dell'organico come scaturito dal piano triennale di cui ai commi precedenti. Conseguentemente è abrogato l'articolo 10, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e l'articolo 4 della legge n. 168 del 30 ottobre 2008, ed è ripristinato nel piano triennale per la scuola primaria il ruolo del docente prevalente su moduli ai sensi della legislazione previgente.”*

Emendamento

Articolo 8

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

Emendamento

Articolo 8

Al comma 12 abrogare le parole *“Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016/ 2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”*.

Emendamento

Articolo 8

Al comma 13 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: *“e nel rispetto del rapporto organico, per ogni scuola autonoma o rete di scuole, di un insegnante ogni due alunni con handicap”*.

Emendamento

Articolo 9

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

Emendamento

Articolo 9

Al comma 3 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: *“, che, comunque, devono tener conto, in maniera caratterizzante, del punteggio di ciascun candidato posseduto nelle graduatorie ad esaurimento o di merito di provenienza”*.

Emendamento

Articolo 9

Al comma 4 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: *“secondo il punteggio di ciascun candidato posseduto nelle graduatorie ad esaurimento o di merito di provenienza”*.

Emendamento

Articolo 9

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: *“e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006,”*, con le seguenti: *“al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006 e al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,”*.

Emendamento

Articolo 10

Al comma 1, dopo le parole *“potenziamento nella scuola”* inserire le seguenti: *“dell'infanzia e”*.

Emendamento

Articolo 10

Al comma 1, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: *“Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale docente di religione, educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 30 giugno 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.”*

Emendamento

Articolo 10

Al comma 4, alla lettera a) dopo la parola *“vincitori”* aggiungere le parole *“e idonei”*

Emendamento

Articolo 10

Al comma 2, lettera a), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: *“, e nelle graduatorie di merito vigenti relativi ai concorsi precedenti”*

Emendamento

Articolo 10

Al comma 2, lettera b), abrogare le parole *“a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Emendamento

Articolo 10

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: *“2-bis. Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge.”*

Emendamento

Articolo 10

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: *“2-bis. Le graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50% dei posti vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.”*

Emendamento

Articolo 10

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) dopo la parola *“vincitori”* aggiungere le parole *“e idonei”*
- b) alla lettera c) dopo la parola *“vincitori”* aggiungere le parole *“e idonei”*

Emendamento

Articolo 10

Sopprimere il comma 9.

Emendamento

Articolo 10,

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

Emendamento

Articolo 10

Al comma 11 sopprimere le parole *“alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Emendamento

Articolo 10

Al comma 12 sostituire le parole *“Limitatamente”* fino a *“interprovinciale”* con le seguenti: *“A partire dall'anno scolastico 2014/2015, i docenti assunti a tempo indeterminato possono richiedere per l'anno successivo l'assegnazione provvisoria, anche in deroga al vincolo triennale”*.

Emendamento

Articolo 10

Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole “e comunque alla scadenza del predetto triennio”;
- b) sostituire le parole “10 per cento” con “50 per cento”.

Emendamento

Articolo 10

Al comma 18 abrogare le parole “a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Emendamento

Articolo 11

Al comma 6 in fine inserire le seguenti parole: “Al personale neo-assunto non si applica in tema di progressione di carriera il CCNL sottoscritto il 4 agosto 2011.”

Emendamento

Articolo 11

Introdurre il seguente comma: 6-bis. All’articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 1 sono abrogate le seguenti parole: “per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.”

Emendamento

Articolo 13

Sostituire il comma 2, con il seguente: “2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, di concerto con le RSU dell’istituzione scolastica, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione, approvata dal Collegio docenti.”

Emendamento

Articolo 14

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: “Trascorso tale termine danno luogo all’assunzione a tempo indeterminato del personale oggetto della proposta di assunzione. Per le relative variazioni di bilancio si attinge al fondo di cui al comma successivo”

Emendamento

Articolo 15

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: “2-bis. E’ confermato per l’a. s. 2015/2016 e successivi, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il contingente dei docenti in servizio presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali con incarico di coordinamento e organizzazione periferica del servizio di educazione fisica anche per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’articolo 2, comma 3, lettera g). Il docente è collocato in esonero dall’insegnamento ed è collocato nell’organico provinciale dell’autonomia per il triennio.”

Emendamento

Articolo 15

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: “2-bis. All’articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 1, comma 328 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole “può avvalersi” inserire le seguenti: “per ciascun ambito territoriale”

Emendamento

Articolo 15

Nel titolo, dopo la parola “pubbliche” inserire le seguenti parole: “personale in servizio ex quota 96”

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: “2-bis. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni»”.

Emendamento

All’articolo 22, lettera d), abrogare il punto 2.

All’articolo 23, è soppresso il comma 1.